



Ente Parco Regionale del
TABURNO CAMPOSAURO

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL
SOTTOBOSCO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL PARCO
REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO**

Finalità

L'Ente parco regionale del Taburno – Camposauro, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro 6/01/1991, n.394, nonché delle norme dettate dalla legge regionale 1/09/1993, n.33 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente regolamento intende disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco reperibili nell'area naturale protetta.

Tutto questo al fine di promuovere le opportune iniziative per la tutela, conservazione, riproduzione dei prodotti del sottobosco, garantendo la più ampia informazione dei cittadini.

Art. 1 -Ambito di applicazione - prodotti oggetto di tutela

Il presente regolamento si applica al territorio del Parco Regionale del Taburno – Camposauro, come delimitato dalla perimetrazione ufficiale pubblicata sul BURC numero speciale del 27/05/2004, al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e la continuità degli ecosistemi vegetali esistenti, nonché di regolamentare i benefici economici derivanti dalla presenza dei seguenti prodotti del sottobosco:

a) muschi; b) fragole; c) lamponi; d) mirtilli; e) more di rovo; f) bacche di ginepro; g) origano; h) asparagi selvatici;

Art.2 - Residenza e proprietà fondiaria

Ai fini del presente regolamento, in relazione al regime autorizzativo in esso previsto, sono considerati residenti:

- i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni dell'Ente Parco;
- i cittadini proprietari o aventi un legittimo titolo di possesso o di godimento del fondo

Art. 3 -Tesserini per la raccolta

La raccolta dei prodotti predetti può essere effettuata solo da persone munite del tesserino rilasciato dall'Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro (in seguito denominato "Ente").

I tesserini (permessi) sono disponibili per i residenti con le seguenti validità temporali e costi:

- settimanale (7 giorni) al costo di 10 euro
- mensile (30 giorni) al costo di 25 euro;
- semestrale (180 giorni) al costo di 50 euro;
- annuale al costo di 80 euro;

Per i non residenti in uno dei 14 Comuni dell'area protetta i suddetti costi sono maggiorati di 10 euro.

Tutti i tesserini cessano comunque di validità il 31 dicembre dell'anno di emissione.

I prezzi di detti permessi di raccolta sono determinati dall'Ente, così come il numero complessivo in ragione delle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale.

I tesserini nominativi dovranno essere accompagnati da valido documento di identità.

Oltre ai tesserini sopra indicati, l'Ente potrà rilasciare permessi speciali nominativi per raccoglitori professionisti, con modalità definite al successivo art. 4.

Eventuali variazioni alle tariffe vengono demandate dall'Ente Parco alla Giunta Esecutiva che procede con propria deliberazione.

Il tesserino viene rilasciato dagli uffici dell'Ente Parco, a seguito di consegna del relativo modulo di richiesta e di un valido documento di riconoscimento con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento sul c/c postale intestato all'Ente Parco. Sul bollettino postale dovrà essere indicata la seguente causale del versamento "tesserino per raccolta prodotti del sottobosco". Il rinnovo avviene versando sul c/c postale intestato all'Ente Parco la somma dovuta.

Si precisa che la richiesta di tesserino deve essere inoltrata all'Ente Parco almeno 15 giorni prima della data di inizio della raccolta dei sottoprodotti.

Art. 4 -Limiti quantitativi giornalieri

Per ogni singolo prodotto sono stabilite le seguenti e rispettive quantità massime giornaliere che ogni persona può raccogliere:

- a) muschio Kg 0,3
- b) fragole Kg 0,4
- c) lamponi Kg ,5
- d) mirtilli Kg 1
- e) more di rovo Kg 0,5
- f) bacche di ginepro Kg 0,2
- g) origano Kg 0,3
- h) asparagi Kg 0,5

È consentita la raccolta ai maggiori di anni 14 ed ai nuclei familiari purchè accompagnati da persona munita di autorizzazione; i prodotti raccolti dal minore e dai familiari concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Art.5 -Raccolta a fini economici - valorizzazioneattività economiche tradizionali

L'Ente, al fine di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco nell'ambito di attività di valorizzazione socio-economica delle zone montane, può autorizzare la raccolta in quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal precedente art. 4.

L'autorizzazione avviene attraverso il rilascio di speciale permesso di raccolta, oneroso e sotto forma di tesserino di riconoscimento, contenente generalità, luogo di residenza, codice fiscale e fotografia, che l'Ente può rilasciare a un numero massimo di 6 (sei) soggetti residenti in uno dei 14 Comuni dell'area protetta, che dichiarino sotto la propria responsabilità di esercitare la raccolta quale attività tradizionale a scopo di integrazione del reddito, e di essere in regola con le vigenti normative fiscali, contributive e previdenziali (Allegato 1).

I soggetti interessati a ottenere l'autorizzazione alla raccolta a fini economici, devono presentare specifica istanza all'Ente 15 giorni prima del periodo di riferimento scelto(es. per l'intero anno va presentata entro il 15 dicembre dell'anno precedente, etc). In caso di numero maggiore di domande, sarà riservata preferenza a coloro che avevano richiesto e ottenuto l'autorizzazione l'anno precedente.

Alla presentazione dell'istanza, i richiedenti dovranno inoltre dichiarare all'Ente il quantitativo e la tipologia di prodotti di sottobosco raccolti e commercializzati nell'anno precedente a quello cui fa riferimento l'istanza; l'amministrazione può procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, anche richiedendo i documenti fiscali relativi alla commercializzazione del prodotto fresco e/o i documenti di tracciabilità nel caso in cui i prodotti del sottobosco del parco del taburno-camposauro siano stati destinati alla trasformazione.

Il costo dell'autorizzazione è di 300,00 euro/anno e può essere modificato con provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente, che ha anche facoltà di modificare il numero di autorizzazioni, in funzione dell'andamento stagionale e della produzione di prodotti del sottobosco.

L'autorizzazione si consegue mediante il versamento della quota di rilascio sul conto corrente postale dell'Ente e compilando l'apposito modulo; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo che andrà consegnato agli uffici dell'Ente per il rilascio del tesserino identificativo che dovrà essere esibito su richiesta degli organi di vigilanza unitamente a un documento di riconoscimento.

Per la raccolta di prodotti del sottobosco a fini economici è prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni al transito ed uso della viabilità forestale per il trasporto del prodotto raccolto. I soggetti autorizzati alla raccolta, al fine di poter accedere alle strade forestali con un veicolo a motore, devono presentare apposita richiesta all'Ente, specificando le strade interessate e la targa dell'automezzo. Copia dell'autorizzazione di cui sopra dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno dei veicoli autorizzati.

Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento ed eventuali modifiche delle date di apertura, dei quantitativi e di ogni altra eventuale limitazione determinate dall'Ente in caso di anomalie nell'andamento stagionale, la raccolta a fini economici può essere effettuata tutti i giorni.

Il limite quantitativo giornaliero per raccogliitore professionista è di Kg. 20 (venti), salvo modifiche in riduzione determinate annualmente dall'Ente per motivi di tutela.

L'eventuale rilascio di autorizzazioni di raccolta dei prodotti del sottobosco a fini economici a favore di soggetti non residenti in uno dei 14 Comuni dell'area parco, bensì titolari di aziende agricole e/o artigianali che trasformano e commercializzano prodotti del sottobosco, può essere disposto con provvedimento motivato dell'organo esecutivo dell'Ente, fermo restando che dovranno essere in ogni caso salvaguardate modalità di favore a vantaggio dei residenti.

Art. 6 - Modalità di raccolta dei prodotti e divieti connessi

Nell'ambito del territorio dell'area protetta del taburno-camposauro si fa espresso divieto a chiunque di:

- usare, nella ricerca e raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danno allo strato umifero del terreno e all'apparato radicale delle piante;
- estirpare, sradicare, tagliare o comunque danneggiare piante o parte di esse, di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro;
- raccogliere i prodotti del sottobosco nelle ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione;
- accedere alle aree rimboschite artificialmente, prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto; tale divieto non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti;
- effettuare compravendita dei prodotti del sottobosco all'interno del territorio di raccolta del Parco.

La raccolta dei frutti del sottobosco è consentita allorché questi sono maturi, evitando comunque di danneggiare i frutti acerbi o l'intera pianta nel caso di maturazione non omogenea e dilazionata nel tempo. Per la raccolta dei mirtilli è consentito l'uso del tradizionale pettine, purché con lo stesso non siano arrecati danni alla pianta e alla flora spontanea in generale.

Per la raccolta a fini economici di cui al precedente articolo 5:

- è vietata la raccolta nella zona A;
- è fatto divieto di fuoriuscire con mezzi motorizzati dai tracciati stradali;
- il divieto di raccolta dei mirtilli acerbi si applica, in fase di controllo, giudicando non regolamentari le raccolte contenenti più del 10% di mirtilli di colore verde.

Inoltre per la raccolta di tutti i prodotti del sottobosco devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. La raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario;
2. È obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei prodotti raccolti;
3. È vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
4. È vietata la raccolta di prodotti del sottobosco decomposti;
5. È vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita Cesarea;
6. È vietato l'uso di contenitore di plastica per il trasporto comprese reti e similari;
7. È obbligatorio l'uso di contenitori idonei per il trasporto (cesti in vimini);
8. La raccolta è consentita dall'alba al tramonto;

Art. 7 -Proprietari di seconda casa nei Comuni dell'area protetta

I proprietari di seconde case nel territorio dell'area protetta del taburno-camposauro, per le agevolazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, sono equiparati a tutti gli effetti ai residenti. Tale stato dovrà essere autocertificato al momento dell'acquisto del tesserino/permesso utilizzando l'apposito modulo (Allegato 2): l'Ente Parco verificherà attraverso i propri uffici la correttezza di tali dichiarazioni su una quota minima pari al 10% delle autocertificazioni pervenute.

Art. 8 - Divieti di raccolta nella zona "A" e limitazioni temporanee

Nelle aree di protezione integrale (zona A), oltre alle limitazioni espressamente previste, è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco. Nella zona B e anche nella zona C, in caso di rischio di compromissione dell'ecosistema forestale, con modificazioni degli equilibri che regolano anche la crescita e la fruttificazione delle essenze producenti i frutti del sottobosco, l'Ente, con propria deliberazione, potrà impedire la raccolta di detti prodotti. Tali limitazioni temporanee potranno valere per periodi determinati su parte o su tutto il territorio del Parco.

Art. 9 - Sanzioni connesse alle violazioni

Ogni violazione delle disposizioni relative al presente regolamento comporta, ai sensi del Regolamento delle sanzioni dell'Ente Parco nonché delle leggi in materia, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Qualunque violazione al presente Regolamento, oltre all'applicazione delle predette sanzioni amministrative, comporta la confisca dei prodotti raccolti ad opera degli addetti alla vigilanza. Compatibilmente con gli aspetti igienico sanitari, detti prodotti saranno donati a strutture socio/assistenziali con sede all'interno dell'area protetta. Il pagamento delle sanzioni è effettuabile mediante bonifico pari all'importo indicato nel verbale di contestazione, a favore dell'Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro specificandone la causale, mediante conto corrente postale N° 78715877.

Le violazioni al presente regolamento a titolo esemplificativo ma non esaustivo consistono:

- a) nell'esercizio della raccolta senza autorizzazione;
- b) nella mancata esibizione del documento di identità, salvo che l'esibizione sia effettuata entro 10 gg. (dieci giorni) dalla contestazione;
- c) nella raccolta di prodotti del sottobosco nella zona A;
- d) nell'uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni di legge e/o al presente regolamento;
- e) nella mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
- f) nella raccolta di quantitativi superiori al limite massimo consentito.

All'accertamento della violazione, fa seguito necessariamente la confisca del prodotto.

La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare delle violazioni, determina la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.

Il destinatario del provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla raccolta dei prodotti del sottobosco, non può essere nuovamente autorizzato per l'anno in corso.

Art. 10 - Destinazione dei proventi

Gli introiti derivati dalla gestione (vendita dei tesserini e proventi delle sanzioni) al netto delle spese, costituiranno un fondo da impegnarsi esclusivamente per progetti di tutela, riqualificazione e monitoraggio nel territorio del Parco e per le attività di vigilanza dell'Ente.

Art. 11 - Altre violazioni e sanzioni connesse

Qualora nell'effettuazione della raccolta dei prodotti del sottobosco o in altre circostanze siano commesse violazioni specifiche al Regolamento del Parco o alle Leggi Nazionali, Regionali, ordinanze Comunali, ecc. quali ad esempio il transito di mezzi a motore non autorizzato sulle strade forestali e campestri o sul territorio, il danneggiamento della segnaletica o delle sbarre di chiusura, l'accensione di fuochi al di fuori dalle aree predisposte, l'abbandono di rifiuti, il taglio o il danneggiamento di piante, l'accesso non autorizzato alle aree di protezione integrale, ecc., verranno emesse sanzioni ulteriori ai sensi delle specifiche e rispettive norme di settore.

Art. 12 - Addetti alla vigilanza

Sono incaricati di far osservare le disposizioni del seguente Regolamento, i dipendenti dell'Ente, i Carabinieri Forestale, la Polizia locale e, in generale, tutti gli organi di Polizia Giudiziaria nonché le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di vigilanza.

Art. 13 - Gestione del Regolamento-Organizzazione dei servizi

La gestione del presente Regolamento, l'organizzazione complessiva dei servizi, la valorizzazione della risorsa dei prodotti del sottobosco e il coordinamento della vigilanza, sono attuati dall'Ente, che attraverso specifiche convenzioni potrà eventualmente avvalersi della collaborazione strumentale di altri Enti, organi di vigilanza, associazioni, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 14 - Aree osservatorio

L'Ente individua apposite "aree osservatorio", distinte per tipologia di attività (raccolta consentita e non) al fine di potere monitorare gli effetti delle diverse attività e condizioni ambientali, compreso l'incidenza sugli habitat di interesse comunitario e su specie animali di interesse conservazionistico.

Le aree vietate alla raccolta saranno rese note attraverso il sito web dell'Ente.

Art. 15 - Entrata in vigore e durata del Regolamento

Il presente Regolamento, aggiorna e sostituisce quello precedente, ed acquisterà efficacia in seguito alla pubblicazione nell'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente.

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO NELL'AMBITO
DEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL TABURNO-CAMPOSAURO**

Autorizzazione alla raccolta dei prodotti del sottobosco a fini economici

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 T.U. – D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445)**

da produrre all'Ente in allegato alla domanda per il rilascio del tesserino

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ (_____)

residente a _____ (_____)

in Via _____ n. _____

tel./cell. _____ e-mail: _____

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47 del D.P.R. 445/00:

- 1- di esercitare (o di voler esercitare) la raccolta dei prodotti del sottobosco quale attività tradizionale a scopo economico per integrazione del reddito, e a tal fine di essere in regola con le vigenti normative fiscali, contributive e previdenziali;
- 2- relativamente all'anno precedente rispetto alla data della presente dichiarazione (barrare una delle due caselle in alternativa):
 - di avere commercializzato come prodotto fresco, oppure destinato alla trasformazione a fini commerciali, il quantitativo di ... kg (..... in lettere.....) di prodotti raccolti nel territorio del Parco;
 - di non avere mai effettuato la raccolta dei prodotti del sottobosco a fini economici nel territorio del Parco.

(luogo e data)

Il Dichiarante

.....

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196 e ss.mm.ii.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO NELL'AMBITO
DEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL TABURNO-CAMPOSAURO**

Agevolazioni per i proprietari di seconde case site nel territorio dell'area protetta di cui all'art. 7 del Regolamento

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 T.U. –
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**
da produrre al momento dell'acquisto del tesserino di raccolta

Ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco del Parco regionale del Taburno - Camposauro, i proprietari di seconde case nel territorio dell'area protetta vengono equiparati ai residenti al fine di ottenere le agevolazioni previste per l'acquisto dei permessi alla raccolta.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

DICHIARA

di essere proprietario dell'immobile residenziale sito nel Comune di _____ in Via _____
n. _____

Luogo e data

Il dichiarante

Alla dichiarazione deve essere allegata copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. *Nota bene: si ricorda che tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche da parte dell'Ente.*

Spett.LE
Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro
-SEDE-

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE E RILASCIO TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ (Prov. ___) il _____
e residente nel Comune di _____ (Prov. ___), alla via _____
n. _____ C.A.P. _____ Tel. ab. _____ / _____ Cell. _____
/ _____ Cod. Fisc. _____
Posta elettronica/Pec _____.

CHIEDE

il rilascio, ai sensi del Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito del territorio del Parco Regionale del Taburno Camposauro, dell'autorizzazione e del relativo tesserino e a tal fine

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000

di essere cittadino iscritto nei registri dell'anagrafe della popolazione residente in uno dei 14 Comuni dell'Ente Parco oppure di essere cittadino proprietario o avente un legittimo titolo di possesso o di godimento di un fondo o di seconda casa ricadente nell'area protetta e precisamente nel Comune di _____ in via _____

di non risiedere in uno dei 14 Comuni dell'area parco e di non avere nessuna proprietà in possesso o godimento all'interno dell'area parco;

In dettaglio chiede il rilascio del tesserino:

settimanale (7giorni) al costo di 10 euro – per i non residenti al costo di 20 euro;

mensile (30 giorni) al costo di 30 euro – per i non residenti al costo di 40 euro;

semestrale (180 giorni) al costo di 50 euro – per i non residenti al costo di 60 euro;

annuale al costo di 80 euro – per i non residenti al costo di 90 euro;

Allega alla presente:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di regolare validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- n° 1 ricevuta del relativo versamento su c/c postale n° 78715877 - intestato a: Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro - Causale: tesserino per raccolta prodotti del sottobosco.

Luogo e Data _____

FIRMA
